

*2 memorie Ditta Facondo-Ferraro. 1825*

ATTI

INDICE

1	I Memoria di lezione per le dotte Atteci-		
2	II " " " " " " " " " " " "		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

*1° 2° Memoria Ditta Facondo-Ferraro*

Milano 16/11/1929

Caro Franco.

Ho pensato molto alle decisioni prese a maggioranza dal collegio arbitrale da te presieduto, nella vertenza N cui ci siamo occupati. Devi dire un discorso che, più penso ai risultati, e più mi persuade che il mio senso era ed è fondato.

Sopra un punto vorrei specialmente richiamare la tua attenzione. Si tratta secondo me, e qui te ne accorgi, di un vero errore di fatto. Pensando quindi che non potrebbe da te venire corretto, anche senza in alcun modo modificare i principi e le premesse già accettate dalla maggioranza.

Annunziamo infatti che, sebbene esista il documento portato all'ultima dall'avv. Magg, e da cui risulta che la ditta avversaria vendette l'11 gennaio 1929 le merci in questione a £ 2,40 (prezzo massimo), il prezzo stabilito dalla maggioranza in £ 3,50 al chilo sia giusto.

Tuttavia si è commesso, secondo me, l'errore di fatto di calcolare la differenza fra le £ 3,50 (prezzo proposto



Avv. Prof. ANTONIO GRAZIADEI

VIA DE TOGNI N. 7

MILANO

Telefono 81-854

spese dirette, e perdite (spese indirette) si possa in tutta tranquillità) calcolari con 30%, cioè L. 0,66 ogni L. 2,20. Il costo della Ditta sarebbe allora di L. 2,86 (L. 2,20 prezzo d'acquisto, più L. 0,66 altre spese, e perdite). Il guadagno netto risulterebbe allora di L. 3,50 - L. 2,86 = L. 0,64. E moltiplicando per 60.000 chili, in cifra assoluta L. 38.400.

Applicando lo stesso principio alla differenza fra il prezzo presunto di vendita per l'aglio<sup>(L. 2)</sup>, ed il prezzo d'acquisto del medesimo, si otterrebbe anche per l'aglio una indennità corrispondente.

In ogni caso, il reddito riconosciuto al capitale risulterebbe ancora nella cifra, per me sempre troppo esigua, del 22%.

A me pare che, accettando le mie osservazioni, tu non esisti in alcun modo dai principi già votati dalla maggioranza. Semplicemente tu proterresti una rettifica di fatto pochi avresti riconosciuto che, nella pratica dell'ultimo movimento, la Arson di fatto si era introdotto nel regolamento.

fi? e così l'errore N fatto di non calcolare con il  
 commerciante, oltre alla spesa T accolta, ha molte altre  
 spese e profitto prima di far girare la merce al  
 mercato, in buone condizioni; tanto più che, nel caso speciale,  
 è risultato che la Banca non aveva venduto la merce prima del suo spe-  
 rito arrivo.  
 Il vero conto che, lasciando un tale errore N fatto,  
 la sentenza potrebbe essere facilmente impugnata:  
 è che non potrebbe passare a nessuno, e tanto meno  
 alla maggioranza.

Per quanto poi si tratta di una considerazione tra  
 inevitabili fatti essendo gli interessi personali, ed  
 altri - principi della equità - non dimenticata che,  
 quando la sentenza sarà conosciuta dall'avv. May, e dalla  
 Rappresentanza, la reazione che certo ne seguirà, non  
 potrà mancare, molto e legittimi interessi personali,  
 anche miei.

Senza la lunghezza della lettera, ricordaci alla  
 Sofia, e ricevi una affettuosa stretta N mano.

Amico  
 Antonio Grazia

Avv. Alberto Redenti

Milano (103), <sup>11</sup> Novembre 1929 VV

Via Bigli, 19

TELEFONI 7195-7184

Avv. Cesare Del Corno

Avv. Giovanni Perego


Illustre Onorevole,

Ho saputo dall'amico Bironi che Graziadei Le ha scritto doversi ridurre la somma liquidata nel noto arbitrato, perchè non si sarebbe tenuto conto delle spese trasporto, scarico, ecc.

Osservo che la merce era venduta tutta franca Milano, meno quella del secondo contratto mele, cioè proprio di quel contratto che noi abbiamo escluso possa portare responsabilità di danni. Tutto si limiterebbe quindi alle poche spese di scarico, di cui non è il caso di parlare; anche perchè non sarebbe serio ritornare sopra una liquidazione definitiva da noi fatta, e nella quale si è stati indubbiamente piuttosto bassi.

Scusi se Le ho scritto il mio pensiero, ma ritenevo opportuno farlo, visto il passo di Graziadei.

Con distinti ossequi



Telegrammi: Redenti, Milano

STUDIO ZANETTI

AVV. GINO BONOLA  
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro N. 12 - Telef. 200663

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 134  
Telefono 60-520

17/11/29

Caro Bruno

Ti annunzio una lettera  
di recente relativa all'attore  
to Zanardi.

In fatto personale mi ha  
vissuto in ho parlato di un  
ipotesi con di fatto.

Insomma che abbia fatto  
mancato e che la decisione  
della sentenza già presa e  
votata. Invece per i due ruffi  
sentito non possono liquidarsi  
Cordiale saluto  
Birondi

STUDIO ZANETTI  
AVV. GINO BONOLA  
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)  
Via Palestro N. 12 - Telef. 20.863

IN ROMA:  
Corso Umberto I° N. 184  
Telefono 60-520



*espresso*

*La posta di G. Bonomi*

*Corso Umberto 184*

*Roma*

ST. LOUIS  
MISSOURI  
APR 11 1918

ST. LOUIS  
MISSOURI  
APR 11 1918

ST. LOUIS  
MISSOURI  
APR 11 1918

Via Naz/ ale, SZ  
TR  
JIC



All'On. Collegio Arbitrale

costituito per la risoluzione delle vertenze insorte

fra

le spett. Ditte " ZACCARDI MARIO " - con sede in Milano,

in persona del suo legale rappresentante sig. Mario

Zaccardi - e "FERRARO E ROSSI" - pure con sede in

Milano - in persona del suo legale rappresentante

sig. Paolo Rossi - attrici - rappresentate, e difese e

assistite dal proc.dom. avv. Giovanni Perego, di

Milano - e

la "RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DELLA U.R.S.S. IN ITALIA".

con sede in Milano - in persona del suo legale rap-

presentante sig. Dr. Sergio Maj - convenuta -

PRIMA MEMORIA DEFENSIVA NELL'INTERESSE DELLE ATTRICI

DITTE "ZACCARDI MARIO" e "FERRARO E ROSSI" sedenti

in Milano -

#### CENNI DI FATTO

I°) I precedenti di fatto, che hanno fornito materia all'odierno contendere, per quanto complessi/i rapporti contrattuali costituitisi fra le parti, si possono e soprattutto si debbono riassumere e compen-

diare, con scrupolosa fedeltà al vero, in poche parole-

II°) In data del 2 gennaio 1929, ed a seguito di formati accordi, la "Rappresentanza commerciale del

la U.R.S.S. in Italia " si obbligava a vendere e

consegnare alle Ditte " Zaccardi Mario " e " Ferraro e Rossi ", che a loro volta si obbligavano, in via fra di loro solidale, ad acquistare, ritirare e pagare una partita di circa 600, seicento, quintali di mele nella qualità "rannette rosmarino, rannette champagne e rannette Orleans" al prezzo di L.220, duecentoventi, al quintale, merce resa franco stazione Porta Vittoria Milano -

Stabilivano ancora le parti contraenti in quell'occasione : a) che la merce, oggetto del formato negozio di compravendita, dovesse essere consegnata dalla venditrice alle acquirenti per un 25% dell'intero quantitativo contrattuale in cassette contenenti 250-275 mele cadauna e per il residuo 75% in cassette contenenti 300-320 mele cadauna.

b) che la merce dovesse essere sana -

c) che la merce dovesse essere consegnata per trecento quintali entro il gennaio 1929, e per altri trecento quintali entro il febbraio 1929, alla stazione

di Porta Vittoria in Milano, in cassette di legno, della capacità di Kg. 18-20 cadauna, con imballaggio gratis.

d) che il pagamento del prezzo concordato, da parte delle acquirenti dovesse avvenire per un 10% subito, per un 50% all'atto della consegna della merce alla stazione di Porta Vittoria in Milano, e per il resi-



due 40% entro un mese dalla data della consegna.

Formato siffatto accordo le acquirenti ditte versavano alla venditrice la somma corrispondente al 10% del prezzo complessivo dell'acquistata partita di mele, ossia L.13.000, ed attendevano, vedremo tra poco vanamente, che da parte della venditrice si desse altrettanta puntuale e rigorosa esecuzione alle obbligazioni assunte.

III°) A seguito di altri accordi intervenuti tra le stesse parti, il 28 gennaio 1929 la "Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. in Italia" si obbligava a vendere e consegnare alle ditte "Zaccardi Mario e Ferraro e Rossi", le quali a loro volta si obbligavano, sempre in via fra loro solidale, ad acquistare, ritirare e pagare, una partita di venti tonnellate di aglio, al prezzo di L.1.30, lire una e trenta centesimi, al chilogrammo lordo per netto, merce resa franco vagone stazione Porta Vittoria in Milano.

Ed a regolare la sfera delle reciproche loro obbligazioni e dei correlativi loro diritti stabilivano ancora le parti in quell'incontro:

a) che la merce dovesse essere sana, ed in mazzi *appre-*

campione", ossia aglio col gambo intero, con le teste grosse e di color bianco, contenute in sacchi di circa 50 - 60 chili cadauno.

b) che la merce dovesse essere dalla venditrice consegnata alle acquirenti ditte alla stazione di Milano Porta Vittoria entro la fine del mese di febbraio allora prossimo veniente.

c) Che il pagamento del prezzo concordato dovesse avvenire ad opere delle acquirenti ditte per un 10% dell'importo totale subito, per una metà del residuo 90% all'atto del ritiro della merce e per l'altra parte alla metà del residuo 90 % entro quindici giorni dalla recezione della merce stessa.

Osservanti delle assunte obbligazioni le ditte acquirenti versano <sup>10</sup> all'atto della formazione del contratto di compravendita la somma di L.2600, corrispondente per l'appunto al 10% dell'intero ammontare del prezzo della acquistata partita di aglio.

IV°) Con altri accordi conclusi tra le parti, oggi contendenti, in data del 21 febbraio 1929 la "Rappresentanza commerciale della U.R.S.S. in Italia" si obbligava a vendere e consegnare alle ditte "Baccardi Mario" e "Ferraro e Rossi", le quali a loro volta si obbligavano, sempre in via fra di loro solidale, ad acquistare, ritirare e pagare una partita di mele nelle qualità "Orleans", "Rosmarino" "Champagne" e "Sinap" rappresentata da circa 800 casse di mele della qualità Orleans, da circa 600 casse della qualità Rosmarino,



da circa 400 casse di mele della qualità "champagne" e da circa 200 casse di mele della qualità Sinap, al prezzo di scellini inglesi 9 per cassapcif. Genova, merce netta, tara gratis.

5

Accostandosi a siffatto contratto stabilivano ancora le parti contraenti:

- a) che la merce dovesse essere sana, e di una pezzatura tale che in ogni cassa non fossero contenute più di 320 pezzi.
- b) Che la merce dovesse essere imballata in casse di legno, e consegnata a Genova entro il mese di marzo allora prossimo veniente.
- c) che il pagamento del prezzo convenuto dovesse avvenire ad opera delle acquirenti mediante versamento di un 10% dell'importo complessivo subito, mediante versamento del 50% del residuo 90% all'atto del ritiro della merce, e mediante versamento del 40% a saldo entro dieci giorni dalla data della ricezione della merce.

In ottemperanza degli obblighi assunti ut supra le acquirenti versavano alla venditrice alla formazione del loro accordo il 10% dell'intero ammontare del prezzo della acquistata partita di mele, ossia la somma di L.10.000 ed attendevano che altrettanto puntualmente e rigorosamente la venditrice desse esecu-

zione alle incombentile/prestazioni.

Il che, è bene subito dire, non avvenne.

V°- Infine con ulteriori accordi formati il 22 stesso febbraio la "Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. in Italia" si obbligava a consegnare alle ditte "Zaccardi Mario" e "Ferraro e Rossi", le quali a loro volta si obbligavano ad acquistare, ritirare e pagare, una partita di tre vagoni di aglio, di circa trenta tonnellate; al prezzo di L.135 al quintake lordo per netto, merce resa franco wagone stazione Porta Romana Milano -

Concordavano le parti contraenti:

- a) che la merce dovesse essere sana, non germogliata, in mazzi e contenuta in sacchi.
- b) Che l'eventuale germoglio dell'aglio durante il viaggio dovesse stare a rischio delle compratrici.
- c) che la merce dovesse essere consegnata durante il mese di marzo allora prossimo veniente franco wagone alla stazione di Porta Romana in Milano, con riserva nella venditrice di limitare la consegna della merce, oggetto della contrattazione, a soli due vagoni.
- d) che il pagamento del prezzo concordato dovesse avvenire ad opera delle compratrici per un 10% del complessivo ammontare dello stesso subito, per una



metà della rimanenza all'atto della consegna della merce e per l'altra metà entro quindici giorni dalla data della recezione della merce stessa.

Le acquirenti ditte, uniformandosi alla disciplina contrattuale posta in essere, versavano all'atto della formazione del ricordato accordo contrattuale la somma di L.3000, corrispondente esattamente al 10% del complessivo ammontare del prezzo dell'acquistata partita di merce.

VI°) Posti in essere tutti questi complessi negozi, la "Rappresentanza commerciale della U.R.S.S. in Italia" veniva, inspiegabilmente, meno alla loro esecuzione/

Infatti, mentre in esecuzione dell'accordo concluso il 2 gennaio 1928 avrebbe dovuto consegnare alle acquirenti ditte circa trecento quintali di mele entro lo stesso mese di gennaio, ed altri trecento quintali di mele avrebbe dovuto fornire a saldo del detto contratto entro il febbraio allora prossimo, mentre ancora avrebbe dovuto, ad esaurimento degli impegni assunti con il negozio formato il 28 stesso gennaio, consegnare alle odierne deducenti entro il febbraio allora veniente ben venti tonnellate di aglio nelle condizioni pattuite, ancora nel tardo marzo, dello stesso anno non aveva provveduto nè a

consegnare una mela delle molte promesse vendere, nè a fornire un grammo delle diverse tonnellate di aglio che si era obbligata di dare .

Di guisa che in data dellì 21 Marzo 1929 le acquirenti ditte -consacrando in iscritto proteste che già in precedenza avevano fatte verbalmente e in più volte alla loro contraente -richiamati i due contratti posti in essere rispettivamente il 2 ed il 28 Gennaio 1929, e lasciati da parte gli altri contratti, per i quali le epoche di consegna del quid promissum ed emptum non erano ancora venute a scadenza, facevansi a scrivere alla inadempiente "Rappresentanza commerciale della U.R.S.S. in Italia " fra l'altro:".....

" Rimaneva fissata nei suaccennati contratti la consegna a fine gennaio ed a fine febbraio per la partita mele e a fine febbraio per la partita aglio.

"Fino ad oggi nulla abbiamo ricevuto e <sup>nulla</sup> ci è stato avvi-

"sato, malgrado le nostre reiterate richieste ed insistenze fatte a questo vs. sig. Mischevitch, capo del vs. reparto derrate alimentari.....Comprenderete

"più che facilmente i danni che questa mancata consegna

"apporta ai nostri affari.....Pertanto nostro mal-

"grado siamo costretti a fare valere le norme contrattuali di vendita e gli usi commerciali, per la tutela dei nostri interessi già danneggiati, e per gli



" eventuali pazienti....."

9

La lettera -protesta delle acquirenti ditte si incrociava con un avviso della venditrice, con il quale di metteva a disposizione la partita di aglio, di cui al più volte ricordato accordo del 28 gennaio 1929.

Le acquirenti ditte si apprestarono a ricevere - sia pure con ogni riserva di ogni danno da esse subito in conseguenza del frapposto ritardo nella consegna della merce acquistata, - la partita di aglio, che veniva messa a loro disposizione dalla venditrice.

Ma una nuova delusione era loro serbata: l'aglio, che per lo statuto contrattuale formato avrebbe dovuto essere sano, in mazzi, "appar campione", ossia di color bianco, col gambo intero, e con la testa grossa, non solo non era in mazzi e di color bianco, ma aveva la testa piccola ed il gambo tagliato e soprattutto era in uno stato di avanzata fermentazione tale da rendere impossibile ogni uso, come commestibile.

D'onde le subite proteste delle acquirenti ed il loro legittimo rifiuto a ricevere e ritirare merce che non era conforme alla contrattuale non solo, ma che neppure era atta al consumo, in quanto incommestibile.

Con lettera raccomandata in data dellì 23 Marzo 1929 - per copia in atti prodotta - infatti le acquirenti, col tramite della ditta Zaccardi Mario, scrivevano

alla loro contraente quanto segue:

"Mentre vi confermo le mie proteste verbalmente e  
"per iscritto fattevi per l'inspiegabile ritardo  
"frapposto alla consegna delle merci di cui si for-  
"mati contratti, debbo senz'altro dichiararvi che  
"considero risolto per vs.fatto e colpa il contratto  
"28 gennaio 1929, relativo alla compravendita di  
"20 tonnellate di aglio, consegna fine mese febbraio,  
"per essere la merce, che la sera del 21 corrente  
"mettete a disposizione, risultata in condizioni inac-  
"cettabili, per fermentazione e per qualità assoluta-  
"mente difforme alla contrattata. Del resto di tutto  
"quanto sopra voi avete preso atto con la riconsegna  
"da me fattavi dei documenti di spedizione rimasti  
"in vostre mani. Mi riservo, pertanto ogni azione per  
"la tutela dei miei diritti in esito a detto, contratto  
"28 gennaio 1929,.....mentre vi invito a restituirmi  
"senz'altro le L.2600 versatevi in acconto prezzo  
"all'atto della formazione del detto contratto. Con-  
"temporaneamente vi dichiaro: a) che <sup>per</sup> il contratto  
"2 gennaio c.a. relativo alla fornitura di 600 quin-  
"tali di mele, che avrebbe dovuto essere eseguito per  
"metà entro il gennaio e per metà entro il febbraio  
"scorsi, sono disposto, ferma la protesta e la riser-  
"va di ogni danno per il ritardo, ad attendere la

consegna della merce stessa entro e non oltre il 30

11

corr. mese; trascorso inutilmente tale giorno dovrò

anche per detto contratto ritenervi inadempiente ed

per  
agire di conformità; b) che <sup>per</sup> il contratto in data 21

febbraio, relativo a 2000 casse di mele e per quello

in data 22 febbraio relativo a 30 tonnellate di aglio,

e per quello dell'8 corr. mese concernente 8 tonnellate

di miele (questo contratto non forma tema dell'odierno contendere.)

vi diffido che il termine segnato in

essi per le consegne deve essere rigorosamente ri-

spettato, sempre sotto comminatoria, oltre che i danni

del ritardo, della risoluzione dei contratti stessi

per vs. fatto e colpa....."

"La rappresentanza commerciale della U.R.SS. in Italia",

dopo, avere provveduto a ritirare i documenti relativi

alla partita di aglio, messa a disposizione delle

acquirenti ditte, e da queste ultime rifiutata ritirare

per le ragioni dianzi dette, dopo avere altresì prov-

visto a riprendere tutta la partita di aglio di cui

sopra, senza riserva alcuna, od eccezione di sorta, solo

in data 2 aprile 1929 (vedasi lettera in atti prddot-

ta) facevasi a replicare nei sensi seguenti:" In ri-

sposta alle vs. stimate del 21 e del 23 marzo c.a.

(state quindi ricevute) ci preghiamo comunicarvi che

le merci di cui ai nostri contratti 2 gennaio e 21

febbraio 1929 (mele) non vi potevano essere spedite dalla U.R.S.S. in tempo utile e consegnate nei termini da voi indicati nelle suddette vostre lettere ( e quindi nei termini contrattuali ) in seguito a fatti di forza maggiore, come risulta da comunicazioni telegrafiche pervenuteci dalla U.R.S.S. ( e quindi dalla stessa parte contraente ed inadempiente! ).

Perciò non possiamo accettare le vs. riserve circa i danni. Prendendo poi atto che nelle stesse vs. lettere voi avete chiaramente dimostrato la intenzione di non ritirare le merci, qualora quest'ultime fossero consegnate dopo i termini di cui sopra, vi informiamo che dovremo astenerci dalla consegna di dette merci. Appena avremo avuto, a vostra disposizione vi dati circa la forza maggiore ve ne informeremo per potere regolare definitivamente la questione insorta. Quanto alla merce..... Riguardo alla merce di cui al vostro contratto, cioè 30 tonnellate di aglio, vi scriveremo separatamente."

Le ditte acquirenti, di fronte al contegno assai sbrigativo, della loro contraente, avvertivano a questo punto necessario provvedere alla tutela della sfera del loro lesso interesse.

E pertanto in data dell'8 aprile successivo, a mezzo del loro legale confermarono con lettera raccomandata,

per copia in atti prodotta, le proteste e riserve di 13  
Cui alle loro precedenti lettere 21 e 23 Marzo, respingendo le interessate quanto semplicistiche giustificazioni date dalla "Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. in Italia" alle manifeste violazioni contrattuali, nelle quali era colpesamente caduta, e, avvalendosi di altra, delle condizioni apposte alla disciplina contrattuale, chiedevano che si provvedesse alla regolare costituzione di un Collegio di Arbitri amichevoli compositori, il quale attendesse alla risoluzione delle controversie insorte.

VII°) Con compromesso, registrato a Milano Ufficio atti privati il 25 luglio 1929 al N.IO.327, Vol.3285 mod.2 con la tassa di L.I6.I0, infatti, le parti, odierne contendenti, compromettevano in arbitri la risoluzione delle controversie che le riguardavano, e facevano luogo alla nomina del Collegio giudicante. Il quale con suo verbale in data del 29 stesso luglio, registrato il giorno successivo, dichiarava di accettare il mandato conferitogli.

VIII°) Queste, in una sintesi obbiettiva, le origini del presente litigio.

#### Motivi di diritto

I°) La dettagliata esposizione di fatto, che trova conforto nelle risultanze documentali alla causa ac-

14 quisite, spiana, almeno a nostro sommesso avviso, la via al decidere delle diverse, ma non complesse questioni che tra le parti si agitano.

Occorre anche per ragioni di brevità, e soprattutto per desiderio di non cadere in vuote ripetizioni, procedere con ordine ed esaminare le diverse questioni, che le parti dividono, in rapporto ai diversi contratti, ai quali si riferiscono.

E ciò tanto più in quanto il tema del contendere non è uguale od univoco, ma anzi diversifica secondo i diversi contratti, che le parti hanno con la loro espressa volontà posto in essere.

Invero mentre relativamente al contratto concluso tra le parti in data del 28 gennaio 1929, e riferentesi alla concordata compravendita di una partita di 20 tonnellate di aglio, le doglianze delle acquirenti ditte hannò per oggetto la cattiva esecuzione allo stesso data dalla venditrice, e cioè la consegna di merce non conforme alla contrattuale, comunque non commestibile, le querele delle stesse ditte acquirenti relativamente agli altri contratti conclusi tra le parti hanno riferimento alla mancata esecuzione degli stessi nei termini prefissati.

Ne consegue, per necessità logica, la opportunità di trattare le diverse questioni separatamente.

II°) Della inadempienza imputata alla "Rappresentanza commerciale della U.R.S.S. in Italia dalle ditte acquirenti nella.....esecuzione dell'accordo, relativo alla compravendita di una partita di venti tonnellate di aglio, concluso tra le parti il 28 gennaio u.s.

E' pacifico fra le parti, ieri contraenti ed oggi contendenti, che sotto la data dell' 28 Gennaio 1929 intervennero tra esse accordi, in forza dei quali la "Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. in Italia" si obbligava a vendere e quindi a consegnare alle odierne deducenti, che a loro volta si obbligavano ad acquistare, ricevere, ritirare e pagare, una partita di ben venti tonnellate di aglio alle condizioni che la merce fosse sana, in mazzi, "appar campione" consegnato dalla venditrice alle acquirenti ed avente le caratteristiche "aglio di colorito bianco, col gambo intero, e con la testa grossa".

Dichiamo è pacifico tra le parti tutto ciò, in quanto non è neppure pensabile che da parte della "Rappresentanza commerciale U.R.S.S. in Italia" si voglia, a scopo difensivo, negare il vero e quindi le effettive condizioni alle quali il contratto di compravendita, che ne riguarda, venne a suo tempo stipulato.

D'altronde e quando mal consiglio di difesa suggerisce

la contestazione.....dell'evidente, a ricostruire il vero starebbe sempre la prova per interpellato al rappresentante della venditrice ~~o~~ e per testi, ~~che~~ dalle ditte acquirenti si offre.

Quale prova, per essere specifica a sensi dell'art. 229 c.p.c., afferente e concludente al decidere, non ostacolata nel suo ingresso da alcuna disposizione di legge, anzi favorita dalla norma di cui all'art. 44 della legge commerciale, non potrebbe non essere ammessa ad esperimento dall'Ill.mo Collegio giudicante. Ma ripetersi è prova oziosa e superflua, mal sapendosi immaginare che da parte della venditrice si cerchi .....non legittimare, ma anche solamente giustificare la colposa inadempienza imputatale con una più grave - almeno sotto il profilo morale - inversione del vero.

Ora è avvenuto che con soverchio ritardo sul termine di consegna stabilito nel formato accordo e quando le odierne deducenti già ~~avanzavano~~ <sup>avanzano</sup> verbalmente e per iscritto poggiate le loro reiterate proteste per la mancata consegna della merce acquistata nel termine contrattuale prestabilito, e le loro più che legittime riserve per i gravi danni subiti e a subire, la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. in Italia avvertisse dell'invio della.....pretesa partita

di merce promessa vendere (21 Marzo 1929) .

17

Ma è avvenuto che le ditte acquirenti constatassero subito da un esame della merce come la stessa non fosse nè punto, nè poco conforme alla contrattata -

Di vero l'aglio messo a disposizione, in una pretesa esecuzione dell'accordo contrattuale, ormai noto, dalla "Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. in Italia" non era in pezzi, ma tutto sciolto, ed indagato alla rinfusa, non era "appar campione" perchè di questo non aveva le caratteristiche, non essendo di colore bianco, avendo il gambo tagliato e la testa piccola, e soprattutto non era sano, in quanto era in uno stato di avanzata fermentazione, tanto da essere incommestibile e pressochè incommerciabile.

D'onde il legittimo rifiuto da parte delle acquirenti ditte a ricevere e soprattutto a ritirare e trattenerne una merce non rispondente a quella contrattata, anzi da questa diversa e ad ogni modo neppure commestibile e commerciabile.

Appartiene ai principi elementari del diritto, infatti, che il venditore sia tenuto a consegnare il quid promissum rivestito di tutte quelle qualità essenziali ed anche accessorie che dalle parti contraenti furono espressamente volute nell'atto di accostarsi al contratto, ed ancora che la consegna di cosa non

rivestita delle qualità stabilite nel contratto o diversa da quella espressamente voluta dai contraenti rappresenti violazione da parte del venditore ad uno dei suoi principali obblighi derivantigli dal concluso contratto sinallagmatico, e dia diritto al compratore di rifiutare la consegna dell'merce (al qual proposito, come è risaputo, egli ha un obbligo come un diritto) e di chiedere ed ottenere la risoluzione del formato negozio per fatto e colpa del suo contraente. Dice invero il chiaro disposto dell'art. II65 cod. civ. che la condizione risolutiva tacita è sempre sottintesa nei contratti bilaterali per il caso che una parte non soddisfaccia alle obbligazioni che ha assunto. E d'altronde nuno più della venditrice Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. in Italia ha riconosciuto la legittimità del rifiuto delle acquirenti ditte a ricevere e trattenere la partita di aglio.....offerta in pretesa esecuzione del formato contratto di compravendita, in quanto la stessa ebbe a ritirare la partita di aglio rifiutata ricevere dalle acquirenti ditte senza nuovere eccezione alcuna, senza poggiare riserve di sorta.

Risulta dalla lettera raccomandata in data 23/3/29, per copia in atti prodotta, indirizzata dalle acquirenti ditte alla venditrice Rappresentanza Commerciale

della U/R/S/S/ in Italia come le ditte Zaccardi Mario

19

e Ferraro e Rossi avessero rifiutato di ricevere la partita di aglio loro offerta in consegna, / consi-  
derando il contratto relativo di compravendita risol-  
to per fatto e colpa della venditrice, per essere  
"la merce messa a disposizione la sera del 21 marzo  
"risultata in condizioni inaccettabili, per fermen-  
"tazione e per qualità assolutamente differme dalla  
"contrattata" e risulta ancora dalla stessa lettera  
come "di tutto quanto sopra avesse la Rappresentanza  
"Commerciale della U/R/S/S/ in Italia " preso atto  
con la riconsegna dei documenti relativi alla spedi-  
zione rimasti in sue mani."

Ne basa: risulta ancora - il che più vale ai fini del  
decidere - che la Rappresentanza Commerciale della  
U.R.S.S. in Italia, dopo avere ritirata presso di sé  
la merce rifiutata ricevere dalle acquirenti ditte, non  
insorse in guisa alcuna con la sua del 2 aprile 1929,  
pure in atti dimessa, e di risposta alle precedenti  
lettere 21 e 23 marzo 1929 delle deducenti, contro  
le doglianze delle acquirenti, le stesse non respin-  
gendo, ma anzi le stesse per implicito e per esplicito  
accettando.

Non è possibile quindi in oggi seriamente dubitare e  
della violazione contrattuale commessa dalla vendi-

*trice* e del buon diritto che assistette ed assiste le ditte acquirenti nel rifiuto a ricevere merce diversa da quella contrattata e nella instata risoluzione del negozio per fatto e colpa della inadempiente loro contraente.

Vero è che in questa sede la Rappresentanza Commerciale della U.R.S. in Italia cerca di resistere in qualche modo alle domande delle sue deluse contraenti ed anche di insorgere contro tutto il suo precedente contegno negando che la merce offerta in consegna fosse difforme dalla contrattuale, in fermentazione, incommestibile ed incommerciabile; assumendo che <sup>da</sup>una perizia, non mai conosciuta, e certamente non eseguita in contraddittorio, la merce oggetto delle accettate doglianze delle deducenti fu riconosciuta sana.

Ma è opera di lieve momento l'attendere a dimostrare come il tentativo difensivo, posto in essere all'ultima ora dalla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. in Italia, non sia e non possa essere destinato ad avere fortuna.

A parte che la tarda, quanto interessata negazione del vero non può distruggere il riconoscimento ampio, eloquente, che per implicito e per esplicito ebbe a fare a suo tempo la venditrice della difformità tra il quid promissum ed il quid datum (diversamente non



si spiegherebbe perchè la venditrice siasi determinata 21  
a ricevere di ritorno la merce offerta in consegna  
alle acquirenti ditte e da queste rifiutata ricevere  
non solo, ma abbia ritirato presso di se la partita  
di aglio protestatale senza muovere eccezione di sor-  
ta, senza poggiare riserva alcuna); a parte ancora  
che in diritto, come non è dato tardivamente pentirsi,  
così come è dato volere e disvolere ad un tempo; a par-  
te ancora che la.....ignorata perizia, alla quale  
accenna il quesito della Rappresentanza commerciale  
della U.R.S.S. in Italia, come atto di parte, posto  
in essere senza alcuna garanzia di legge; e su una  
merce che può anche non essere stata quella rifiutata  
ricevere dalle acquirenti ditte, non può spiegare  
alcuna efficacia probatoria; a parte tutto ciò sta  
verità indistruttibile ed insormontabile, che la par-  
tita di aglio <sup>offerta</sup> in consegna dalla venditrice la sera  
del 21 marzo 1929 alle acquirenti ditte e da queste  
rifiutata ricevere non rivestiva i caratteri e le  
qualità contrattuali, anzi differiva e assai sensibil-  
mente o profondamente dal quid promissum, specialmente  
per non essere sana, ma in istato di avanzata fermenta-  
zione si da non potersi considerare commestibile.

Quali circostanze di mero fatto possono essere facil-  
mente provate rispondere a verità, per la ipotesi, dav-

22 vero non ritenuta, che se ne avverta la necessità.

L'istruttoria che al riguardo si offre e che è pienamente ammissibile sta a dirimere ogni dubbio, ma soprattutto a sventare ogni tentativo di rappresentare il vero sotto sembiante diverso da quello che gli è proprio.

Ma a nostro sommo avviso è prova superflua ed oziosa, e, come tutte le cose sovrabbondanti, inutile e pericolosa, in causa essendovi già squisite prove che certiorano del vero affermato dalle deducenti ditte.

Si è così dimostrato pienamente come la Rappresentanza commerciale della URSS in Italia sia venuta meno al contratto che ne riguarda, abbia quest'ultimo violato inadempiendo il suo principale obbligo di consegnare il quid promissum, ed abbia altresì quesito il diritto nelle ditte acquirenti di chiedere e soprattutto di conseguire la risoluzione del negozio per fatto e colpa della inadempiente contraente, e con essa ogni altra conseguenziale pronuncia.

Ma di queste ( rimessioni in pristino e risarcimento dei danni) proprio per non essere di tedio e per non cadere in vuote ripetizioni, diremo in seguito, in breve, l'evidente non avendo bisogno di dimostrazione, ma solo di enunciazione.

III°) Delle inadempienze imputate alla Rappresentanza



commerciale della URSS in Italia dalle ditte Mario 23

Zaccardi e Ferraro & Rossi in ordine agli altri accordi contrattuali formati in data dellì 2 gennaio, dellà 21 e 22 febbraio 1929.

Le inadempienze della venditrice agli accordi sopra ricordati sono di così lapalissiana evidenza, che stimeremmo irriverenze all'On. Collegio Arbitrale l'ingugiare lungamente sull'argomento.

Di vero: la Rappresentanza commerciale della URSS in Italia si era assunta coi ricordati accordi l'impegno di fornire alle sue contraenti, odierne attrici, determinate partite di merce (me~~ta~~ ed aglio), entro e non oltre determinate, precisate epoche di tempo.

E' avvenuto che la ~~Vendit~~<sup>Vendit</sup>rice ed obbligata non soddisfacesse a questa sua obbligazione, in quanto nulla dinulla essa ebbe a consegnare per le pattuite scadenze, ed anche in seguito.

Niun dubbio ancora quì che ci si trovi di fronte ad una palese e indistruttibile inadempienza contrattuale aprente la via alla risoluzione dei negozi formati e al conseguente ristoro dei danni.

Tanto più ciò ritengasi in quanto il fatto (negativo) dell'omessa consegna alle pattuite scadenze ed anche in seguito del quid promissum ad opera della venditrice non forma tema di contestazione alcuna fra le parti contendenti.

Riconosce, invero, la stessa Rappresentanza commerciale della URSS in Italia la sua inadempienza all'obbligo della consegna del quid promissum, in quanto con i quesiti formulati e sottoposti all'esame dell'On. Collegio Arbitrale confessa di non avere consegnato nei termini perentori prestabiliti nei singoli accordi contrattuali de quibus, né in tutto, né in parte, le merci che si era assunta, inequivocabilmente, di fornire e solo cerca di giustificare la sua mora debendi invocando preteso evento di vis maior che l'avrebbe messa nella.....condizione di non poter, malgrado ogni buona volontà, ogni diversa disposizione, dare esecuzione alle contratte obbligazioni.

Ed allora fermo l'anzidetto, non resta che esaminare, sempre brevemente, se alla Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia possa essere dato di se tueri della mora debendi, nella quale è incorsa, con la invocazione della vis maior.

Premettiamo che per ciò che riguarda il contratto 2 gennaio 1929, relativo alla fornitura da parte della Rappresentanza commerciale della URSS in Italia alle ditte "Mario Zaccardi" e "Ferraro & Rossi" di circa 600 quintali di mele "rannette rosmarino", "rannette champagne, e rannette Orleans", la inadempiente venditrice oppone, sempre al fine vagheggiato di far appa-



rire la violazione delle sue obbligazioni contrattuali  
come la inesorabile ed insuperabile conseguenza di  
un evento di vis maior, una difesa di fatto, che le  
acquirenti ditte hanno necessità di dichiarare basa-  
ta su un vero falso.

25

Assume la venditrice che per accordi intervenuti con  
le compratrici dopo la formazione del noto negozio  
furono modificate le epoche od i termini di consegna  
della partita di circa 600 quintali di mele nella  
qualità sovraricordata, in quanto fu convenuto che  
i primi trecento quintali di mele, che dovevano esse-  
re consegnati entro il mese di gennaio allora in corso,  
venissero consegnati invece assieme ai secondi tre-  
cento quintali di mele e cioè alla fine di febbraio  
allora prossimo venturo.

La circostanza è in linea di fatto, ripetesi, asso-  
lutamente falsa, perchè non è affatto vero che d'aparte  
delle acquirenti ditte si siano concesse dilazioni ai  
termini di scadenza, o si siano introdotte modifica-  
zioni agli accordi formati anche in ordine ai termini  
di consegna del quid emptum.

E poichè i contratti hanno forza di legge per coloro  
che li hanno formati e non possono essere modificati  
o revocati che per mutuo consenso o per cause espres-  
samente previste dalla legge (art. 1123 cod. civ.), poi-

chè ancora onus probandi incumbit ei qui dicit, così è che alla controparte dovrebbe spettare di fornire la prova della pretesa modifica alla legge contrattuale introdotta dal concorde volere delle parti contraenti.

Ma è prova che oltre non poter essere data; riguardando essa circostanza assolutamente insincera, è, almeno a nostro avviso, anche oziosa.

Di vero la Rappresentanza commerciale della URSS in Italia che avrebbe dovuto secondo le tavole contrattuali consegnare, ad esaurimento del contratto che ne occupa, 300 quintali di mele entro il gennaio 1929 e 300 quintali di mele entro il febbraio successivo, e che, secondo l'assunto difensivo presentato in questa sede avrebbe potuto invece esaurire tutta la sua prestazione entro e non oltre la fine del febbraio 1929, non consegnò una mela nè nel gennaio, nè nel febbraio 1929 .

Ora posto che in linea di fatto deve aversi per pacifico che anche alla scadenza del febbraio 1929 la venditrice non esaurì la sua prestazione, in quanto non consegnò nulla di nulla, mentre avrebbe dovuto dare a saldo del formato contratto ben seicento quintali di mele, inutile si rende l'accertare se la pretesa modificazione dell'accordo contrattuale (dal-

le deducenti ditte (irrilmente contestata) siano verificate o meno.

L'inadempienza infatti della venditrice al suo obbligo di consegnare dovrebbe essere sempre dichiarata anche se si credesse di accedere alla tesi di fatto in questa sede e solo in questa sede sostenuta (l'On. Collegio Arbitrale vorrà nella sua diligenza considerare come alla pretesa modifica dei termini di consegna della partita di 600 quintali di cui al contratto 2 gennaio 1929 non si faccia cenno alcuno nella lettera del 2 aprile 1929 della "Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia").

Ciò posto, unicamente ai fini di ricondurre le cose gomito a gomito alla realtà obbiettiva delle cose, vediamo quanto fondamento in fatto e in diritto possa avere la tesi difensiva che balza sufficientemente nitida dai quesiti formulati dalla Rappresentanza commerciale della URSS in Italia per l'On. Collegio Arbitrale.

Dice la controparte che ".....malgrado ogni sua buona volontà, il ritardo nelle spedizioni avvenne in seguito a casi fortuiti ed a forza maggiore: fra cui importantissimo il fatto dei ghiacci eccezionali e delle conseguenti gravissime difficoltà di navigazione e di operazioni portuali verificatisi nel

Mar Nero durante tutto il febbraio 1929 ed oltre la prima metà del successivo marzo."

In sostanza quindi la esecuzione degli accordi contrattuali di che trattasi sarebbe stata non ostacolata ma resa assolutamente impossibile da eventi di vis maior formatisi indipendentemente non solo, ma contrariamente alla volontà della venditrice.

E' bene subito rilevare che di questi/subiti eventi di vis maior la rappresentanza commerciale della URSS in Italia non ha fornito prova alcuna per quanto fin dal; lontano 2 aprile u.s. (vedasi conforme lettera) si fosse, come di dovere, assunta il carico di darne la dimostrazione.

Ed è bene subito rilevare che fino a tanto<sup>che</sup> una siffatta lacuna del sistema difensivo della controparte non sarà stata colmata ed a<sup>l</sup> cura, con la produzione di una ineccepibile documentazione che assicuri rigorosamente della verità del suo assunto di fatto, la tesi difensiva prospettata in causa a liberazione di incombenti obbligazioni, non potrà sperare accoglimento.

Pertanto, e con espressa riserva di ogni eccezione specie in ordine all'esaurimento dell'onere probatorio incombente alla controparte, veniamo ad esaminare brevemente, ed in tesi, il suo sistema difensivo.

E' appena da ricordare a noi stessi che l'evento di

vis maior, che libera sic et simpliciter, senza, . 29

cioè, responsabilità per danni, dall'obbligo di eseguire la prestazione che si è assunta, è quello che si sostanzia e si concreta in un fenomeno imprevisto, ed imprevedibile dalla norma di intelligenza e diligenza umana, che sopraggiunge nel corso della esecuzione di un contratto a rendere non più difficile, ma impossibile in senso subbiettivo ed obbiettivo la esecuzione della prestazione dedotta nel contratto .

In altri termini l'evento di vis maior non può e non deve consistere in un quid che poteva essere previsto dalla normale intelligenza e diligenza dei contraenti nell'atto di accostarsi al contratto, ma in un quid che sorga improvvisamente durante il corso di esecuzione del negozio, contro ogni umana previsione, e che renda la prestazione assolutamente impossibile, ad onta di ogni buon volere, di ogni sacrificio dell'obbligato.

**Ma** per poco che si applichino siffatti principi, che sono ormai accolti dalla concorde dottrina e giurisprudenza migliore, al subbietto caso, se ne deduce argomento per concludere alla assoluta infondatezza della tesi difensiva avversa -

Dire infatti che non fosse umanamente prevedibile una difficoltà di trasporto di determinata merce

dalla lontana Russia alla Città di Milano e di Genova a cagione dei rigori dell'inverno, della formazione di ghiacci intercettanti la navigazione lungo il Mar Nero, quando chi contrattava, si obbligava nel cuore della stagione invernale, ossia nel gennaio, e per consegne di merce da effettuare nel cuore dell'inverno, ossia nello stesso mese di gennaio o nei successivi mesi di febbraio e di marzo, è pronunciare eresia che il buon senso giuridico da un lato, che la logica giuridica dall'altro respingono.

Di vero non occorre proprio divinare l'impossibile per prevedere che una consegna di merce da effettuarsi nel cuore della stagione invernale da paesi di spedizione notoriamente freddi in regioni assai lontane potesse essere ostacolata o resa difficile dai rigori della stagione già in corso : sarebbe proprio bastata una normale diligenza per ovviare a chi si obbligava a consegne di merce in dette condizioni di tempo e di luogo di incorrere in responsabilità del genere di quelle delle quali si discorre!

Ma dire poi che il gelo od i ghiacci ostacolanti la navigazione del Mar Nero nel periodo di tempo che ne riguarda - quando il gelo ed i ghiacci impediuti la navigazione del Mar Nero siano realmente esistiti in fatto, il che da noi si esclude e si contesta nel modo

il più virile - abbiano costituito e costituiscano un even- 31  
to di vis maior insuperabile, invincibile in modo as-  
soluto ed in senso subbiettivo ed obbiettivo, pare a  
noi dire qualche cosa che della serietà neppure ab-  
bia le apparenze esterne.

A parte che la Rappresentanza Commerciale della URSS  
in Italia non era tenuta per statuto contrattuale a  
spedire le merci che si era obbligata a consegnare  
nel gennaio, febbraio e marzo 1929 rispettivamente a  
Milano ed a Genova per la via mare, e soprattutto per  
la via Mare rappresentata dal Mar Nero, a parte che  
quindi le merci di cui sopra avrebbero potuto benissimo  
essere spedite e consegnate o per la via aria,  
o per la via terra, a mezzo ferrovia, sta che la ...  
.....scusa escogitata dalla inadempiente venditrice  
per se tueri dalla mora debendi nella quale è veluta-  
mente, colposamente incorsa non ha alcuna consistenza  
in fatto.

Produciamo diverse puntate del giornale "IL SOLE" ri-  
guardanti il periodo di tempo compreso dal gennaio al  
marzo 1929, incluso, dalle quali sotto il titolo "Il  
movimento marittimo del porto di Genova" si ricava a  
luce meridiana come la navigazione del mar Nero sia  
sempre stata possibile se piroscafi carichi di merce  
partirono dai porti del Mar Nero con destinazione al

porto di Genova e piroscafi carichi pure di merce dal porto di Genova approdarono felicemente a quelli del Mar Nero.

Produciamo ancora a sempre più far convinti dell'evidente e cioè della infondatezza dell'argomento avverso N.26 numeri dell'Avvisatore Marittimo organo degli Armatori di Genova, riguardanti sempre il periodo di tempo che ne interessa, nei quali sono segnati non solo tutti i numeri arrivi e tutte le numerose partenze di piroscafi da e per la Russia, ma altresì le pubblicazioni dei manifesti delle diverse società che esercitano settimanalmente e quindicinalmente le linee per i porti della Russia e segnatamente del Mar Nero. Basterà un esame anche superficiale di dette puntate dell'Avvisatore Marittimo perchè il Collegio Arbitrale tragga la sicura convinzione che la navigazione del Mar Nero non fu mai intercettata ne tanto meno resa impossibile dai pretesi ghiacci nel periodo di tempo che ne riguarda.

Ma alla diligenza dell'On. Collegio Arbitrale non sfuggerà un altro particolare di saliente importanza giuridica e morale per la valutazione giuridica e morale della eccezione avversa che balza in modo evidente dalle notizie ufficiali del movimento marittimo raccolte nel detto giornale.



Rileverà cioè il Collegio come dai porti della Russia 33  
(Mar Nero) siano partiti piroscafi carichi di merce  
con direzione a porti italiani quali quello di Genova  
per conto e nome della stessa delegazione commercia-  
le russa, ossia della controparte, e come altri piro-  
scafi dai porti italiani siano approdati ai porti  
del Mar Nero carichi di merce per conto e nome del  
la.....inadempiente nostra contradditrice e ciò sem-  
pre nel periodo di tempo che ne occupa.

Infine produciamo alcuni certificati dalla Capitane-  
ria del Porto di Genova che condannano il mendacio  
del quale, si alimenta la tesi defensiva avversa.  
Siffatti certificati hanno un'importanza anche mag-  
giore di quella che all'apparenza si potrebbe loro  
dare, e per due ordini di ragioni, che all'attenzio-  
ne di un Collegio composto di preclari giuristi quale  
è quello al quale si parla non potrà e non dovrà  
sfuggire.

In primis rileverà dall'esame dei detti certificati  
come molti dei piroscafi che effettuarono trasporti  
di merce dai porti del Mar Nero e per i porti del  
Mar Nero nei primi tre mesi dell'anno in corso siano  
gli stessi.

Ora tenendo conto delle date di partenza e di quel-  
le di arrivo si ha con ciò la prova irrefutabile che il viag-

gio è stato regolarmente e felicemente compiuto sia nell'andata che nel ritorno.

Il che è argomento che da solo vale a fare infondata in linea di fatto la eccezione difensiva della controparte, in quanto vale da solo a dare la tranquilla persuasione che la navigazione del Mar Nero fu sempre possibile nel periodo di tempo che ne riguarda.

In secondo luogo è da tutti risaputo che da Genova non vi sono linee dirette da e per porti della Russia, in quanto che le linee del genere sono esercitate quasi esclusivamente da società straniere e solo parzialmente dalla Sitmar (Soc. Italiana).

Vi sono invece linee regolari Leningrado e Kronstadt (vedasi all'uopo gli avvisi di linee regolari settimanali per dette città nell'Avvisatore Marittimo), ma non si tratta di linee dirette, in quanto che la nave italiana arriva sino ad Amburgo ove trasborda la merce che deve essere destinata ai porti della Russia su i piroscafi della nota società finlandese "Finka" con sede ad Helsingford, i quali poi proseguono i viaggi per le destinazioni russe.

Ora se si tiene presente anche questo dato di fatto, si ha nuovo e più forte argomento per concludere che la invocata forza maggiore non è mai in fatto esistita in quanto da e per la Russia sono sempre state possibi-



li spedizioni di merci.

E basterebbe tutto ciò a travolgere la .....giustificazione vorremmo dire pietosa invocata dalla Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia a pretesa liberazione.....delle sue inadempite obbligazioni.

Ma in ogni modo non possiamo fare a meno di richiamare ancora all'attenzione dell'On.Collegio Arbitrale il fatto veramente importante che la venditrice avrebbe potuto esaurire la sua prestazione ove lo avesse voluto per altre vie che non fossero quelle rappresentate dalla asserita.....impossibile navigazione del Mar Nero.

Avrebbe potuto la venditrice spedite le merci per la via aria o per la via terra, o seguendo altre vie di navigazione.

Si dirà forse che ciò avrebbe portato un aggravio di spese per la venditrice. Ma se anche ciò fosse rispondente a verità, quid iuris?

L'evento che rende difficile, ed anche onerosa, o più onerosa la esecuzione della prestazione che si è assunta, ma che non rende impossibile in senso assoluto ed obbiettivo, non sostanzia mai e non può sostanziare evento di vis maior, perchè questo, e lo si è già dimostrato, non può che consistere in un

quid che impedisce contro ogni volontà e contro ogni sacrificio la esecuzione della prestazione.

Ne consegue anche sotto questo profilo ulteriore argomento a respingere come che infondata la pretesa eccezione liberatoria dalla controparte sollevata.

La quale non disarmava.

Essa, infatti, almeno per quanto evincesi dal contenuto della sua lettera 2 aprile 1929 e dalla formulazione dei quesiti pare voglia anche sostenere che le sia stato impedito dalle odierne deducenti di sanare la moradebendi, nella quale era incorsa, appena cessate le.....non mai esistite cause di forza maggiore, attraverso il rifiuto delle prime a ricevere la merce promessa loro consegnare oltre i termini stabiliti in contratto.

Ma a parte che scaduti i termini di consegna stabiliti nei singoli contratti le acquirenti ditte non erano più tenute a ricevere la merce che alla venditrice fosse apparso opportuno e conveniente consegnare, a parte ancora che alla Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia sarebbe spettato in ogni caso chiedere protezione al Magistrato per ottenere congrua proroga alla esecuzione delle contratte obbligazioni, il che da essa non fu fatto; sta che mai



la venditrice si offrì di consegnare quel che per gli statuti contrattuali formati si era obbligata a dare.

Sarebbe quindi pretesa assurda quella di trarre da colposo comportamento contrattuale della parte venditrice e da un legittimo comportamento contrattuale delle acquirenti un argomento a vantaggio della prima e a tutto danno delle seconde.

Non si può quindi dubitare che tutti i negozi formati e inadempiti dalla venditrice e di cui si è fin qui discusso debbono essere dichiarati risolti per suo fatto e colpa.

IV°) Delle conseguenze della pronuncianda dichiarazione di risoluzione dei contratti in esame per fatto e colpa della venditrice " Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia "

E' risaputo che la prima conseguenza che dalla dichiarata risoluzione di un negozio deve derivare è quella che attiene alla rimessione delle parti in pristino stato.

Ora poichè le ditte acquirenti ebbero all'atto di ogni singolo contratto concluso a versare un acconto sull'ammontare complessivo del prezzo della merce compravenduta con ogni formato negozio e più precisamente ebbero a versare un 10%, così è che dovrà la Rap-

presentanza Commerciale della URSS in Italia essere dichiarata tenuta a restituire tutte le somme per tale titolo percette.

E poichè come pacifico - e come comunque si deduce a prova per il caso di mossa contestazione - le acquirenti ditte ebbero a versare : a) L.13.000 quale acconto prezzo sulla partita di circa 600 quintali di mele compravendute il 2 gennaio 1929 .

b) L.2600 quale acconto prezzo sulla partita di 20 tonnellate di aglio compravenduto il 28 gennaio 1929

c) L.10.000 quale acconto prezzo sulla partita di mele acquistata in data del 21 febbraio 1929 -

d) L.3000 quale acconto prezzo sulla partita di circa 30 tonnellate di aglio compravenduto il 28 febbraio, così è che tutte queste somme, ammontanti a complessive L.28600, loro dovranno essere restituite dalla venditrice che ingiustamente le trattiene.

E' ovvio poi che su ciascuna di queste somme dovrà la venditrice essere dichiarata tenuta a corrispondere gli interessi di mora nella ragione commerciale dalla data di ogni singola erogazione a quella dell'effettiva restituzione e ciò in omaggio al disposto dell'art.

41 della legge commerciale ed al principio per il quale "nemo potest locupletari cum alterius iactura"

Ma le conseguenze della dichiarazione di risoluzione

degli accordi contrattuali de quibus per fatto e  
colpa della venditrice qui non si possono e di debbo-  
no arrestare.

39

Dovrà anche la Rappresentanza Commerciale della URSS  
in Italia essere dichiarata tenuta a prestare il ri-  
storo dei danni alla sua contraente derivati come in-  
mediata e diretta conseguenza delle studiate inadem-  
pienze.

E' ciò in omaggio alle combinate disposizioni di cui  
all'art. 1165 e 1218 del cod. civ.

Ora per la concessione di una generica declaratoria  
di danni è risaputo che basta la sussistenza di un fumus  
di danni e non anco la prova rigorosa del danno subito.  
Quale fumus di danni non può, nella specie far difetto  
solo che si consideri che le acquirenti ditte addi-  
vennero alle acquisto delle importanti partite di derra-  
te alimentari di cui ai formati accordi per fare le stes-  
se oggetto di successivi baratti, i quali avrebbero  
naturalmente riserbato loro un guadagno, un utile,  
che è dalla documentazione di causa già acclarato,  
in quanto dalle mercuriali dei prezzi praticati sul  
mercato della città risulta come il prezzo di vendi-  
ta delle mele e dell'aglio fosse di gran lunga supe-  
riore a quello in base al quale e le une e l'altro  
erano stati acquistati .

Ma se l'On. Collegio Arbitrale, pronunciata la generica condanna della soccombente ed inadempiente venditrice alle prestazioni dei danni, non ritenesse di riservarne la liquidazione a separato giudizio, e giudicasse opportuno procedere senz'altro alla liquidazione del danno stesso, allora due metodi o due vie si imporrebbero per la bisogna..

Potrebbe l'On. Collegio Arbitrale ritenere di poter siffatto danno liquidare ex bono et aequo ed allora la presenza delle mercuriali dei prezzi delle ricordate merci nel periodo di tempo che ne interessa dovrebbe essere sufficiente elemento per permettergli di addivenire alla liquidazione dei gravi danni patiti dalle acquirenti ditte.

Potrebbe infine l'On. Collegio Arbitrale o ritenere di non avere nelle mercuriali prodotte - il che si ipotizza ma nel contempo si nega - sufficiente materia per permettergli una liquidazione dell'effettivo danno subito dalle concludenti, o ritenere di dovere procedere alla liquidazione dei danni stessi non ex bono et aequo, ma in base a più rigorosi principi ed elementi ed allora non gli rimarrebbe che d'ufficio ordinare una perizia all'effetto di stabilire quale era il prezzo dell'aglio e delle mele, di cui ai contratti inadempiti dalla venditrice, in sul mercato al tempo nei quali e l'una e l'altra merce avrebbero dovuto

trovarsi nella disponibilità delle deducenti ditte,  
per poi ricavare da un confronto fra l'accertato  
prezzo e quello praticato nei contratti dichiarati  
risolti l'effettivo danno che sotto forma di lucro  
cessante è derivato a quest'ultime.

41

Sull'argomento ad ogni modo facciamo ogni riserva  
di ritornare appena note le avverse difese.

V°) Non resta che a dire delle spese del giudizio  
arbitrale.

Non pare che si debba al riguardo molto indugiare per  
concludere che le stesse, nessuna esclusa, e quindi  
compresi gli onorari devoluti ai signori Arbitri  
e le spese di competenza della difesa delle dedu-  
centi debbano essere caricate totalmente alla Rap-  
presentanza Commerciale della URSS in Italia che è  
totalmente soccombente ( art. 370 C.P.C.)

VI°) Dall'accoglimento delle domande delle deducenti  
deriva necessariamente la loro assolutoria dalle do-  
mande avverse, qualsivoglia.

P.Q.M.  
e con riserva di ogni maggiore, diversa e contraria  
deduzione e conclusione volta che note le avverse  
difese e conclusioni -

a nome e nell'interesse delle ditte Zaccardi Mario e  
Ferrara e Rossi in persona entrambe come sopra , si

chiede e

Conchiude

Piaccia all'On.Collegio Arbitrale

Giudicare

Ogni maggiore diversa e contraria istanza eccezione e deduzione rejeta -

I°) Dichiararsi risolti per fatto e colpa della Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia gli accordi contrattuali della stessa conclusi con le Ditte Zaccardi Mario e Ferraro e Rossi in data del 2 gennaio 1929 e relativi alla compravendita di una partita di circa 600 quintali di mele rannette rosmarino rannette champagne, e rannette Orleans; in data del 28 stesso gennaio e relativi alla compravendita di una partita di venti tonnellate di aglio, in data 21 febbraio 1929 e relativi alla compravendita di 800 casse di mele di qualità Orleans, di 600 casse di mele di qualità rosmarino, di 400 casse circa di mele di qualità champagne e di 200 casse circa di mele di qualità sinap, e in data del 28 febbraio 1929 relativi alla compravendita di una partita di tre vagoni di aglio di circa trenta tonnellate.

II°) Conseguentemente dichiararsi tenuta e condannarsi la Rappresentanza commerciale della URSS in Italia a indilatamente restituire alle ditte Zaccardi Mario e Fer-

raro e Rossile somme di L.13000, di L.2600, di L.10000 43

e di L.3000, e quindi la somma complessiva di L. 28.600 ricevute in acconto prezzo in dipendenza ed in conseguenza degli accordi contrattuali sopra richiamati, oltre sempre gli interessi commerciali di mora dal 2 gennaio 1929 su L.13.000, dal 28 gennaio 1929, su L.2600, dal 21 febbraio 1929, su L.10.000, e dal 22 febbraio 1929 su L.3000 fino al giorno dell'effettiva restituzione.

III°) Condannarsi ancora e di conseguenza la Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia a prestare a favore della ditta Zaccardi Mario e Ferraro & Rossi il ristore dei danni in conseguenza dell'arbitrario ed illegittimo suo agire danni da liquidarsi in separata sede, od anche in prosiegua di cause, se così più riterrà l'On. Collegio arbitrale, in quella misura che allo stesso risulterà dall'esame degli atti e documenti di causa e da ogni altra indagine od istruttoria che crederà ordinata.

E tutto ciò previa ammissione, in quanto ritenuto necessario e del caso dei seguenti incumbenti per interpellò al legale rappresentante della Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia e per testi :

a) Se non sia vero che le ditte Zaccardi Mario e Ferraro & Rossi ebbero a versare alla Rappresentanza Com-

merciale della URSS in Italia, che le ebbe a ricevere e trattenere, le seguenti somme, alle seguenti date, L.132000 in data dellì 2 gennaio 1929; quale acconto prezzo in dipendenza della compravendita conclusa nella stessa data di una partita di 600 quintali circa di mele; L.2600 in data dellì 28 gennaio 1929 quale acconto prezzo in dipendenza della compravendita conclusa nella stessa data di una partita di circa venti tonnellate di aglio, L.10000 in data dellì 21 febbraio 1929 quale acconto prezzo in dipendenza della compravendita conclusa nella stessa data di una partita di circa 800 casse di qualità orleans, di circa 600 casse di mele di qualità rosmarino, di circa 400 casse di mele di qualità champagne, e di circa 200 casse di mele di qualità sinap, e L.3000 in data dellì 22 febbraio 1929 quale acconto prezzo in dipendenza della compravendita conclusa nella stessa data di una partita di tre vagoni di aglio, circa 30 tonnellate.

b) Se non sia vero che la partita di 20 tonnellate di aglio compravenduta in data dellì 28 gennaio 1929 fra le parti contendenti doveva essere rappresentata da aglio, oltre che sano e in mazzi, "appar campione" consegnato dalla venditrice Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia alle acquirenti ditte Zaccardi



Mario e Ferraro & Rossi <sup>aventi</sup> le caratteristiche  
seguenti : colore bianco, gambo intero e testa grossa.

45

c) Se non sia vero che la partita di aglio messa a disposizione della Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia delle Ditte Zaccardi Mario e Ferraro & Rossi la sera del 21 marzo 1929 era costituita tutta <sup>quanta</sup> da aglio non sano, ma in avanzata fermentazione, non in mazze, ma sciolto, di colore rosso anzicchè bianco, col gambo tagliato e non intero e con le teste piccole anzicchè grosse.

d) Se non sia vero che le Ditte Zaccardi Mario e Ferraro e Rossi constatato lo stato della partita di aglio, rifiutaronsi di riceverla e ritirarla, e <sup>la</sup> misero subito a disposizione della venditrice Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia che la ebbe a ritirare con il ritiro dei documenti relativi, senza muovere eccezione alcuna e senza poggiare riserva di sorta.

e) se non sia vero che la partita di aglio di cui al capo precedente, rifiutata ricevere dalle Ditte Zaccardi e Ferraro & Rossi e ritirata dalla Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia, fu da quest'ultima depositata, presso la spett. Società Industriale Budella di Milano per evitare la dispersione, poi effettuata.

IV°) Condannarsi ancora ed infine la Rappresentanza Commerciale della URSS in Italia nelle spese e competenze del giudizio arbitrale e altresì in quelle di assistenza e difesa delle ditte Zaccardi Mario e Ferraro & Rossi, nessuna esclusa ed eccettuata, in esse comprese quelle del deposito e registrazione della sentenza arbitrale e emanarsi.

*Atorney.*



ALL'ON. COLLEGIO ARBITRALE

costituito per la risoluzione delle vertenze insorte

T R A

la spett. Ditta "ZACCARDI MARIO" con sede in Milano  
in persona del suo legale rappresentante sig. Mario  
Zaccardi - e "FERRARO & ROSSI" - pure con sede  
in Milano - in persona del suo legale rappresentante  
sig. Paolo Rossi - attrici - rappresentate, assi-  
stite e difese dal proc. dom. avv. Giovanni Perego  
di Milano

e

la " RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DELLA U.R.S.S. in  
Italia " con sede in Milano - in persona del suo  
legale rappresentante sig. Dr. Sergio Maj - convenuta-

-----  
SECONDA MEMORIA DEFENSIVA NELL'INTERESSE DELLE  
ATTRICI DITTE "ZACCARDI MARIO" e "FERRARO & ROSSI"  
sedenti in Milano

1 - Queste note, rapidissime, si propongono di di-  
mostrare la fallacia e quindi la infondatezza delle  
tesi difensive opposte da una inadempiente contraente  
nel tentativo di eliminare palesi colpe e di allon-  
tanare da sè gravi responsabilità.

2 - In ordine all'inadempienza imputata alla "Rap-  
presentanza Commerciale della U.R.S.S. in Italia"

dalle ditte acquirenti nella .....esecuzione  
degli accordi relativi alla compravendita di una  
partita di 20 tonnellate di aglio conclusa il 28  
gennaio 1929.-

Osserva la controparte che le ditte acquirenti ebbero a sollevare una prima obiezione per il fatto che la merce ( aglio ) non era giunta nei precisi termini di tempo del contratto e cioè entro la fine del febbraio 1929; ma che questa contestazione fu in seguito abbandonata completamente dalle ditte acquirenti, "dal che essa nella lettera 23 marzo 1929 non figura tra i motivi del rifiuto."

Di tal guisa mostra la controparte di volersi liberare delle conseguenze di questa sua prima , e non più grave , inadempienza contrattuale.

Potrebbero le ditte acquirenti non indugiare sull'argomento in quanto la inadempienza della venditrice a consegnare nel termine contrattuale è assorbita dall'altra inadempienza ben più grave ad essa imputata di aver cioè consegnato extra il termine contrattuale merce diversa dalla promessa.

Ma unicamente per amor di verità, e per sventare ogni ragion di equivoco, sembra doveroso alle ditte acquirenti far noto al Collegio Ill.mo come la controparte legga nella lettera 23 marzo 1929 in



atti quel che le interessa leggere e trascuri per  
converso di leggervi quel che non le aggrada sia  
in essa scritto.

5

Perchè non è affatto vero che le ditte acquirenti  
abbiano rinunciato alla doglianza in precedenza  
poggiata per il ritardo nella consegna della merce,  
e soprattutto abbiano rinunciato, con la ricordata  
lettera, a pretendere congrua riparazione per la  
inadempienza contrattuale imputata alla venditrice  
per lo studiato motivo.

La lettera 23 marzo 1929 esordisce così: " Mentre  
"vi confermo le mie proteste verbalmente e per iscrit-  
"to fattevi, per l'inspiegabile ritardo frapposto  
"alla consegna delle merci di cui ai formati contratti,  
" debbo senz'altro dichiararvi che considero risolto  
"per vostro fatto e colpa il contratto 28 gennajo  
"u.s. relativo alla compravendita di aglio, consegna  
"fine febbrajo , per esser la merce.....risultata  
"in condizioni inaccettabili per fermentazione e per  
"qualità assolutamente difforme dalla contrattata."

Dunque anche nella lettera 23 marzo 1929 è ribadita  
in modo espresso, e soprattutto in modo inequivoco,  
la doglianza delle acquirenti ditte per il ritardo  
inspiegabilmente frapposto nell'esecuzione dell'ob-  
bligazione di dare assunta dalla venditrice.

Ogni altra interpretazione che al contenuto di quella lettera si voglia dare appare non solo arbitraria, o meglio interessata, ma soprattutto infondata.

Ripetesi però che quanto si è rilevato lo si è rilevato unicamente per impedire che del vero si faccia una ricostruzione diversa dalla reale ed obbiettiva, non perchè abbia una saliente importanza pratica e giuridica in quanto la inadempienza della venditrice conseguente dal ritardo frapposto nel consegnare il quid pròmissum è assorbita dall'aver tardivamente consegnato cosa diversa dalla promessa dare.

A questo proposito la controparte oppone un ragionamento non semplice, ma semplicistico.

Scriva la controparte: " In attesa di conoscere la documentazione avversaria, ci limiteremo a produrre il documento doganale 22 - 23 marzo 1929 che alleghiamo.....Si tratta della dichiarazione per l'importazione della partita di aglio di cui appunto si discute.Orbene la seconda pagina di tale documento, in fondo, al lato sinistro con la data 22 marzo 1929 reca il timbro del Regio Istituto Fitopatologico di Milano e la seguente testuale dichiarazione del delegato dell'Istituto medesimo:" Visto : Nulla osta per la introduzione"

Posta questa premessa, la controparte trae la con-



5

clusione che , non potendo i prodotti vegetali destinati all'alimentazione ed all'industria venire ammessi in Italia alla importazione se prima non subiscono la visita e non ottengono l'approvazione di appositi delegati per la fitopatologia, avendo la partita , oggetto del documento prodotto , ottenuto il visto per l'importazione dell'Istituto Fitopatologico, si deve ritenere che la merce fosse e sana , e non in fermentazione , e soprattutto nelle condizioni contrattuali quali dalle parti volute. Ma anche in questa sua semplicistica difesa controparte male si appone, e per più ordini di considerazioni che brevemente si vanno ad esporre.

Intanto incombe a noi richiamare un dato di fatto che tra le parti è pacifico: per il contratto concluso il 28 gennajo 1929 la delegazione commerciale della U.R.S.S. in Italia doveva consegnare 20 tonnellate di aglio , merce sana , appar campione, in mazzi.

Il documento che la controparte produce ha tratto per converso, ad una partita di peschi d'aglio del peso di Kg. 7280 o di Kg. 8705.

V 'ha quindi fra la partita di aglio compravenduta, e la cui consegna doveva avvenire nel febbrajo 1929, e quella offerta in consegna <sup>secondo il documento prodotto</sup> il 21 marzo 1929 una

diversità quantitativa notevole la quale , a nostro modesto avviso, toglie al documento prodotto ogni eventuale efficienza probatoria - dato che un'efficienza probatoria esso abbia - per la risoluzione della questione.

E' troppo evidente che siffatto documento, che, si noti, neppure è intestato ad una mittente *Delegazione* commerciale della U.R.S.S. in Italia, nè ad una destinataria identica alla persona giuridica della venditrice, deve riferirsi ad una partita diversa da quella che ha formato oggetto del contratto fra le parti intervenute e delle doglianze fondate e legittime delle acquirenti.

Tanto più che quest'ultime hanno sempre sostenuto e sostengono ancora oggi - chiedendo , in caso di mossa contestazione , di essere autorizzate a fornire la prova rigorosa del loro assunto - che la partita di aglio loro offerta in consegna la sera del 21 marzo 1929, e da essa rifiutata ricevere come dalla lettera 23 marzo 1929 in atti, non contraddetta nè comunque contestata dalla *Delegazione* russa, anzi da quest'ultima accettata, aveva tratto ad un quantitativo di 20 tonnellate come da contratto.

Se ne deduce , e ritenesi a fior di evidenza , che il documento ex adverso prodotto , e sul quale



avremo occasione di ritornare, occupandoci di altra difesa della venditrice in opposizione ad altre e diverse inadempienze contrattuali imputatele, non ha alcun significato probatorio proprio perchè non si riferisce alla partita di aglio di cui alla disputa.

E neppur basta: devesi ancora rilevare che la efficienza probatoria di siffatto documento è anche tolta di mezzo da un'altra considerazione di ordine formale o procedurale. Si dice che il documento porti la firma del direttore dell'Istituto Fitopatologico incaricato di visitare le merci che per importazione nel Regno si introducono: sarà ciò vero, ma non v'ha in atti avversi attestazione legale, la quale assecuri dell'autenticità della firma di chi il nulla osta, di tanta <sup>importanza</sup> importanza, sottoscrisse.

Un documento che non sia rivestito, sia pur nella forma, di legalità, è un documento che non appartiene mai al campo chiuso di un qualsiasi giudizio sia esso innanti al Magistrato ordinario, sia esso innanti al Magistrato eletto dalla volontà dei privati contendenti.

Pertanto anche sotto questo secondo aspetto il documento prodotto non ha rilevanza probatoria.

Ma le acquirenti ditta intendono confutare la tesi difensiva avversa con argomentazioni ben più solide

per quanto non sia possibile negare che quelle ora illustrate siano già, di per se stesse, dirimenti delle tesi difensive dell'avversa parte.

Premettiamo che quando l'Istituto Fitopatologico consente la introduzione nel Regno di una determinata merce di importazione, mediante l'apposizione del visto alla bolla di introduzione della merce stessa, non può accertare che la merce risponda alle esigenze contrattuali quali volute dalle parti compratrice e venditrice ad un tempo.

L'Istituto Fitopatologico è rispetto al contratto, che si è concluso fra determinate parti in ordine alla merce al suo esame sottoposta, un terzo, il quale non si propone e non si può proporre, per la stessa sua funzione, di intervenire col proprio giudizio nel rapporto essenzialmente privato che tra compratore e venditore della merce si è costituito.

Ne consegue che il documento rilasciato dall'Istituto Fitopatologico non accerta e non può accertare la rispondenza perfetta tra la merce che Tizio ha promesso vendere a Cajo e quella che ha in effetto consegnata sottoponendola per necessità all'esame dell'Istituto stesso.

Ma nella specie oltre che contendersi della pretesa consegna di una merce non sana, si contende anche



di una pretesa consegna di merce diversa dalla contrattata, e quindi di aliud pro alio, per non essere stata la partita di aglio offerta in consegna nè in mazzi, nè di colorito bianco, nè col gambo intero nè colla testa grossa, ossia appar campione.

Ne deriva e per ciò solo che il documento ex adverso prodotto non soddisfa alle esigenze probatorie, che incomberebbero fornire ad un venditore, il quale voglia liberarsi dall'accusa di avere consegnato merce diversa dalla contrattata, ossia aliud pro alio, per non essere il quid consegnato rivestito delle caratteristiche, essenziali per l'espressa volontà delle parti, del quid emptum et promissum.

Ma proseguiamo: la funzione dell'Istituto Fitopatologico è evidentemente quella, per seguire la controparte nelle sue argomentazioni, di consentire l'ingresso nel Regno di merce la quale soddisfi a determinate esigenze, che, a seconda dei prodotti introdotti nel Regno, possono concernere l'alimentazione od anche l'industria.

Nella specie l'aglio era acquistato e quindi venduto come prodotto alimentare o commestibile. Lo dicono le persone delle acquirenti, notoriamente ditte che attendono al commercio di prodotti vegetali alimentari, il prezzo praticato per la compravendita,

e soprattutto le espresse condizioni che la merce fosse sana, di colorito bianco, col gambo intero, e con le teste grosse.

Il documento avverso non dice se il nulla osta, dell'Istituto Fitopatologico sia stato accordato con criteri riflettenti merce importata nel Regno per essere destinata alla alimentazione o non piuttosto all'industria.

A un Collegio di giudici così preclari non si deve dimostrare vuoi che l'aglio è un prodotto, che serve e alla alimentazione e all'industria, vuoi che i criteri che guidar devono nella visita relativa alla sanità di un prodotto alimentare e di un prodotto industriale sono sensibilmente o meglio profondamente diversi.

Merce che è destinata all'industria, alla lavorazione per trarne dei sottoprodotti, può essere giudicata industrialmente sana, mentre la stessa merce, se destinata alla alimentazione, può essere ritenuta non sana, o non atta agli scopi di commestibile.

L'aglio in fermentazione è suscettibile di lavorazione industriale, in quanto può servire ai processi di distillazione, ma l'aglio in fermentazione è pericoloso alla sanità pubblica, se destinato all'alimentazione.

Il documento avverso non dice in base a quali cri-

teri fu il nulla osta per l'introduzione nel Regno della partita di aglio , che ripetesì non è quella offerta in consegna alle deducenti, accordato.

11

Ed allora ne deriva un argomento ancora più saliente a dire che la abile eccezione avversa non ha in causa alcun suffragio di prova.

Ma se muta è la prova delle contro eccezioni avverse assai eloquente è la prova del fondamento delle doglianze delle attrici ditte in questa causa.

Il rifiuto della merce tardivamente offerta in consegna seguito dal ritiro della merce stessa da parte della venditrice senza una doglianza , una eccezione, una riserva( quel che in evento si potrà dire dalla venditrice oggi costituirebbe sempre una postuma difesa alla quale si dovrebbe scarsa o nessuna credibilità dare) è un elemento probatorio così squisito , così invincibile , così insuperabile del fondamento delle doglianze delle acquirenti e destinatarie ditte da non render lecito e soprattutto riguardoso al Collegio Ill.mo l'immorare al riguardo.

Non vorrà certo la controparte far credere di ispirarsi nel suo vasto commercio a dei criteri ..... così francescani da consentirle di accogliere accuse , proteste, sapute infondate, senza insorgere, da permetterle di ritirar merce venduta rinunciando

al pagamento del prezzo , ai guadagni certamente riservati e per di più sopportando le spese di trasporto, imballaggio e via dicendo della merce , se nella supina sua acquiescenza alle proteste dei contraenti non sia assistita dalla convinzione del fondamento delle stesse.

E nella specie è avvenuto proprio così: le ditte acquirenti hanno visitata tutta la partita di aglio di cui al contratto 28 gennajo 1929, offerta in consegna, l'hanno trovata non sana, anzi in fermentazione, non rispondente alle condizioni contrattuali, l'hanno protestata, si sono rifiutati di riceverla, e quindi di trattenerla, hanno restituito i documenti che ad essa si riferivano e la Delegazione della U.R.S.S. ha accolto le proteste, il rifiuto a ricevere la merce, delle acquirenti, ha ritirato presso di sé la merce stessa e non ha mosso - noti il Collegio Ill.mo - alcuna obbiezione , alcuna resistenza.

Può il dubbio sulla serietà delle doglianze delle odierne deducenti prospettarsi? Via non sembra, perchè il dubbio equivarrebbe ad un non senso, o soprattutto ad una non conoscenza dei modi coi quali il commercio, anche il più sano, si muove e si espande.

Ecco perchè le deducenti confidano che il Collegio Ill.mo non abbia neppur bisogno di far luogo alle

prove , che per scrupolo di difesa esse hanno offerto per la dimostrazione di una verità che dagli atti di causa non affiora, ma balza nitida ed evidente a chiunque non abbia tesi obbligate da difendere.

Al riguardo non riteniamo di dover ulteriormente tediare l'Ill.mo Collegio giudicante.

3 - E veniamo senz'altro ad occuparci delle inadempienze imputate alla Rappresentanza commerciale della U.R.S.S. in Italia dalle ditte deducenti in Italia in ordine agli altri accordi contrattuali conclusi rispettivamente il 2 gennajo, il 21 ed il 22 febbrajo 1929.-

Controparte che, come è ormai noto, non ha consegnato nulla di nulla di quel che aveva promesso dare nè nel termine contrattuale, nè successivamente, oppone a giustificazione della sua mora debendi una difesa semplice, a suo dire assorbente : la subita impossibilità di adempiere alle sue obbligazioni per eventi estranei alla sua volontà , contrastanti anzi con quest'ultima, imprevisi ed imprevedibili, insuperabili ed invincibili, malgrado ogni sua pretesa spiegata diligenza.

Insomma alla imputazione di reiterata inadempienza contrattuale la controparte oppone giustificazione

che sfocia nella invocazione della vis major.

Prima però di sviluppare siffatta tesi difensiva controparte ha necessità di fare una digressione e nel medesimo tempo una inversione del vero allo effetto .....di accomodare le cose , e di plasmare la tesi difensiva di diritto alla realtà dei fatti. Dice la controparte ( pag.5 e 6 della sua memoria ) che al contratto concluso il 2 gennajo 1929 e relativo alla compravendita di 600 quintali circa di mele, sarebbe stata introdotta una modificazione, in quanto mentre il termine di consegna della merce era per contratto stabilito a fine gennajo 1929 per 300 quintali di mele ed a fine febbrajo 1929 per il saldo, le ditte acquirenti avrebbero spontaneamente acconsentito a che la consegna dei primi 300 quintali di mele fosse trasportata alla medesima data di quella degli altri 300 quintali di mele, ossia entro il febbrajo 1929.

E spiega dapprima che questa modifica contrattuale, che ammette non possibile senza il consenso delle acquirenti ( art. 1123 cod. civ. capov.), sarebbe avvenuta " in seguito alla evidenza delle ragioni espone "sta a suo tempo " da essa venditrice.

A vero dire la documentazione che alla causa appartiene e che proviene dalla parte alla quale è opposta,

smentisce subito ed in modo inequivocabile la affermazione della controparte.

15

Invero ancora in data del 2 aprile 1929, quando il termine di consegna di tutte le merci di tutti i contratti era stato inutilmente vacillato, la U.R.S.S. scriveva di "non aver potuto spedire in tempo utile e consegnare nei termini dalle acquirenti indicati (ossia nei contrattuali) .....la merce in seguito a fatti di forza maggiore ....." ed aggiungeva: "Appena avremo a nostra disposizione i dati circa la forza maggiore, ve ne informeremo....."

E' chiaro dunque attraverso lo stesso scritto defensionale avverso che prima del 2 aprile 1929 nessuna giustificazione dovuta a impedimento di forza maggiore per la consegna della merce era stata opposta dalla venditrice, mentre è di lapalissiana evidenza che ancora al 2 di aprile 1929 la dimostrazione della pretesa subita vis major impediante l'esecuzione dei contratti era .....in itinere.

Ora come conciliare quanto racchiuso negli scritti avversi con la affermazione che "in seguito alla evidenza delle ragioni esposte a suo tempo" dalla venditrice, le acquirenti si erano determinate ad una modifica così sostanziale del contratto che ne riguarda?

Prima del 2 aprile 1929 nessuna giustificazione, tanto meno di lapalissiana evidenza, la U.R.S.S. aveva dato della sua mora debendi: perchè mai le acquirenti ditte avrebbero modificato l'epoca di consegna di una parte della partita di mele di cui al contratto in oggetto?

Enigma!

Senonchè controparte dopo aver premesso che si riserva della sua asserzione di dare la prova,pretende trarre di questa sua falsa affermazione una prova indiretta dalla lettera 23 marzo 1929 delle ditte acquirenti. E spiega che avendo le ditte acquirenti scritto : "...  
".... Vi dichiaro che il contratto 2 gennajo 1929 relativo alla fornitura di 600 ql. di mele che avrebbe dovuto essere eseguita per metà entro gennajo e per metà entro febbrajo scorsi, sono disposto .....ad attendere la consegna della merce entro e non oltre il 30 del corrente mese " esse hanno riconosciuto che i 600 qli di merce dovevano essere consegnati in un unico termine di tempo e cioè il 30 marzo 1929, il che non avrebbero potuto fare se prima non avessero acconsentito alla sostituzione dei due precedenti termini separati di consegna con un unico termine. Ma - ci perdoni il Collegio Ill.mó la frase irata - che razza di modo è questo di leggere i documenti,

di interpretarli, e sopra tutto di parlare a dei giudici?

17

E' bene richiamare nel suo testo fedele la lettera 23 marzo 1929 delle acquirenti. Essa è così concepita:

".....Contemporaneamente vi dichiaro: a) che  
"il contratto n.133 del 2 gennajo corrente anno re-  
"lativo alla fornitura di 600 quintali di mele che  
"avrebbe dovuto essere eseguita per metà entro gen-  
"najo e per metà entro febbrajo scorsi, sono di-  
"sposto, FERMA LA PROTESTA E LA RISERVA DI OGNI  
"DANNO PER IL RITARDO, ad attendere la consegna della  
"merce stessa entro e non oltre il 30 del corrente  
"mese;....."

Dunque, se si vuol leggere quel che nei documenti è scritto, le acquirenti ditte non solo non hanno ammesso nè per implicito nè per esplicito una sostituzione di termini di consegna della merce, e quindi una modifica contrattuale, ma hanno fatto una rinnovata protesta e una rinnovata riserva per il ritardo frapposto nella consegna della merce e quindi una protesta e una riserva per la lamentata violazione dell'obbligo contrattuale incombente alla venditrice.-

E allora dai documenti prodotti risulta non per implicito ma per esplicito la prova della falsità o della insincerità della giustificazione difensiva

avversa.

Ristabilito anche in questo punto il vero, veniamo a confutare il più brevemente possibile la tesi principale della inadempiente "Rappresentanza della commerciale della U.R.S.S. in Italia."

Fu già detto, ma occorre ripetere con le stesse parole della controparte, che la tesi avversa si sostanzia nella invocazione di un subito evento di vis major.

Scriva la controparte a pag.7 della sua memoria:

"La ragione non unica ma principale per cui la rappresentanza non potè far giungere in tempo la merce fu una causa di forza maggiore nel senso più assoluto della parola. Alludiamo al fatto dei ghiacci eccezionali ed alle conseguenti gravissime difficoltà di navigazione e di operazioni portuali verificatesi nel Mar Nero - dal quale le merci dovevano giungere (???) - durante tutto il febbraio 1929 ed oltre la prima metà del successivo marzo. Gli ostacoli imprevedibili ed insuperabili ai quali abbiamo accennato, furono resi a suo tempo notori da tutta la stampa italiana....."

A noi pare che così difendendosi la Delegazione della U.R.S.S. vada mendicando cavilli per giustificare una colposa sua inadempienza contrattuale, e per

più ordini di considerazioni che andremo a rapidamente esporre.

19

Intanto - ed è la prima ragione squisitamente giuridica che fa infondata la eccezione avversa- in tesi , data la natura del contratto , non è possibile invocare un evento di vis major liberante la venditrice dalla esecuzione della sua obbligazione.

Il concetto , infatti , della vis major liberatoria coincide con la impossibilità di operare altrimenti e non si confonde mai con una maggiore difficoltà o con un maggiore onere di esecuzione. Ciò discende oltre che dal senso della vis major, in cui si racchiude virtualmente uno stato di inderogabile necessità, dall'art.61 cod. comm., il quale, per le cose quae pondere , numero , mensura constant, detta la regola che il venditore è obbligato a consegnarle anche quando quelle che aveva o si era procacciate siano perite o ne sia stato per qualunque causa impedito l'invio o l'arrivo.

Nella specie non si dubita che tutti i negozi tra le parti formati avevano per oggetto delle cose fungibili , non dei genera limitata .

Si trattava di vendere e consegnare , di acquistare e di ricevere, aglio in genere, mele rannette in genere, specificatè l'uno e l'altre pondere , numero

et mensura.

Non si trattava di vendere e consegnare, di acquistare e ricevere merce di una determinata provenienza, produzione.

Basta leggere gli statuti contrattuali per farsene convinti!

Ed allora nonchè essere di fronte alla vendita ed all'acquisto di genera limitata, si era e si è al cospetto di merci essenzialmente fungibili, le quali non avendo carattere proprio, note individuali, che i contraenti avessero preso di mira, functionem recipiunt, alla pari del vino, dell'olio, del frumento.

Non si vorrà disconoscere che l'aglio è un prodotto vegetale che nasce ovunque; e neppure si vorrà disconoscere che le mele rannette non sono un prodotto essenzialmente del suolo russo: in Italia nella plaga di Bolzano, di Merano, si producono le mele rannette: nella Francia si producono in diverse regioni le mele rannette Orléans, Champagne, Sinap, Rosmarino, ecc.

Dunque non è possibile dubitare: si è venduta e si è acquistata una merce fungibile!

E allora come si può con serietà di propositi dire che la delegazione della U.R.S.S. avendo venduto



merci fungibili, possa pretendere di liberarsi dalla esecuzione delle prestazioni assunte, allegando un evento di pretesa vis major esurgente da difficoltà - anche se queste realmente fossero esistite - di esecuzione dell'obbligazione stessa.

Avrebbe dovuto la delegazione della U.R.S.S. provvedersi altrimenti od altrove, sia pure sopportando sacrificio economico, ma avrebbe dovuto eseguire la sua prestazione, perchè le difficoltà di navigazione del Mar Nero da essa allegate, come exceptio liberatoria della sua prestazione, non erano tali da darle diritto di ineseguire i contratti.

Riterremo di venir meno al dovuto rispetto al Collegio Ill.mo se ci attardassimo ad invocare la patria giurisprudenza nella subbietta materia. Invero da anni ed anni la patria giurisprudenza ha fissato la massima che non si dà possibilità per il venditore di merce per quantità, qualità e specie dedotte in contratto, invocare l'evento di pretesa vis major per liberarsi dalla sua prestazione. Ma - ed è il secondo argomento che rende infondata la tesi avversa - dire che la merce oggetto dei contratti di cui alla disputa, dovesse per volontà delle parti contraenti o per necessità di cose essere trasportata seguendo la linea di navigazione

del Mar Nero è affermare qualche cosa che può servire ad uno scopo difensivo, ma che non risponde alla realtà obbiettiva delle cose.

Intanto tutti i contratti tra le parti formati, e che della loro volontà sono la espressione genuina, alla quale sempre si deve stare, nulla dicono in proposito: non accennano ad una specifica località dalla quale la merce dovesse provenire: neppur lontanamente poi parlano di trasporti della merce stessa attraverso il Mar Nero.

Ed allora se anche si potesse ammettere una, per così dire, restrizione al concetto di fungibilità delle merci dedotte in contratto, nel senso di ritenere che la merce dovesse esser di provenienza russa, si dovrà ammettere che dalla Russia si può comunicare col Regno Italiano in tanti modi, con tanti mezzi che non siano quelli semplicemente dati dalla navigazione del Mar Nero.

Si può comunicare per terra, a mezzo delle rapide e non meno comode ferrovie che attraversano il suolo russo; si può comunicare per la via mare (è notorio che ad Amburgo confluiscono le merci russe che si trasportano in altri Stati, ed è anche notorio che da Amburgo a Genova esiste una linea settimanale e quindicennale di servizio di navigazione); si può



comunicare per la via aria .

23

Dunque ammesso che la navigazione nel Mar Nero, o fosse impossibile o fosse difficile nel torno di tempo che ne occupa, la venditrice aveva l'obbligo di provvedere alla consegna della merce in altro modo, non importa se l' eseguire le assunte prestazioni con un mezzo di trasporto diverso da quello vagheggiato le potesse apportare sacrificio o pregiudizio economico.

L'evento di vis major che libera dall'esecuzione delle obbligazioni è l'evento che è insuperabile in senso subbietivo ed in senso obbiettivo: è l'evento che non si vince, che non si supera nè con ogni buona volontà, nè con ogni sacrificio: insomma è l'evento che in senso assoluto non può essere da nessuno vinto. Ma nella fattispecie in esame, resa impossibile o resa difficile la navigazione lungo il Mar Nero, doveva la venditrice provvedere al trasporto della merce nei vari altri modi che le erano consentiti.

Ne aveva il mezzo , ne aveva la possibilità: il non aver fatto quel che le incombeva fare la costituisce in colpa e non anco la mette nella condizione di trovare alla sua inadempienza giustificazione.

Ma v'ha di più e v'ha anche di meglio.

La pretesa forza maggiore invocata ex adverso non

è mai esistita in senso obbiettivo- ed è questo il terzo argomento che si oppone alla tesi difensiva avversa - in guisa da rendere impossibile ed insuperabile la esecuzione della prestazione.

E anche qui per più ordini di ragioni.

In primis perchè fu già rilevato che i trasporti di merce dalla Russia non devono necessariamente eseguirsi solo per la via di navigazione del Mar Nero. Si potrebbe anzi opporre che le linee di comunicazioni o meglio di trasporti di merce dalla Russia all'Italia più battute, più praticate sono altre che non siano quelle che riflettono i porti del Mar Nero.

Il Collegio Ecc.mo, diligente sempre nell'esame della documentazione rassegnata dalle parti, vorrà considerare come durante il periodo di tempo che concerne le consegne che avrebbero dovuto essere eseguite dalla venditrice Delegazione Russa alle acquirenti ditte, abbiano funzionato con carattere di stabilità linee di navigazioni tra Genova ed Amburgo e viceversa, ogni settimana od ogni quindicina, per il trasporto di merci da e per la Russia.

Un esame, anche superficiale, dell'Avvisatore marittimo nelle diverse puntate rassegnate, persuade che le comunicazioni e soprattutto gli scambi di merce tra



l'Italia e la Russia; quest'ultima e la prima, nelle epoche di tempo che ne interessano, si sono sempre effettuate con carattere di stabilità, ossia senza soluzioni di continuità.

25

Tanto basterebbe per licenziare l'avversa eccezione. Ma anche considerata la eccezione avversa come proposta, essa è destituita di fondamento. Perchè se può esser vero che la Navigazione del Mar Nero sia stata nei mesi del Gennajo, Febbrajo e Marzo resa difficile dai ghiacci, ciò non vuol dire che la Navigazione lungo il Mar Nero sia stata in senso assoluto impossibile.

I numerosi documenti rassegnati da noi, e che provengono da insospettabili autorità pubbliche, accertano che piroscafi russi carichi di merce la più svariata sono dai porti del Mar Nero, i più diversi, partiti dal Gennajo al Marzo 1929, hanno percorso il Mar Nero, e sono giunti alla destinazione di Genova, mentre altri piroscafi partiti da Genova con direzione ai porti diversi del Mar Nero hanno questo percorso ed hanno approdato nei porti di destino.

Ed allora è giocoforza dire che la navigazione nel Mar Nero avrà potuto essere difficile, ma non ancora impossibile, perchè l'impossibilità non può essere relativa, ma deve essere assoluta, e quest'ultima non

si ammette quando vi sia la dimostrazione irrefutabile della sua non esistenza.

Controparte che deve avere necessariamente sentita la forza di siffatte perentorie argomentazioni offerte dalla prova nostra è corsa a pronti ripari.

In un primo tempo essa aveva affidato la sua difesa su questo punto ad un certificato rilasciato dal Consolato Generale per l'Italia in Odessa nel quale sostanzialmente si diceva che la Navigazione del Mar Nero , e specialmente in rapporto al porto di Odessa era stata resa difficile dal gelo, e le operazioni portuali eransi rese anormali.

Senonchè proprio perchè il documento affidava dell'esistenza di difficoltà di Navigazione nel Mar Nero, sempre nel periodo di tempo che ne riguarda, era esclusa la possibilità di parlare di vis major, dato che questa, come non sarà mai sufficientemente detto, si sostanzia: in eventi di impossibilità assoluta in senso subbiettivo ed obbiettivo e non anco in eventi che rendano possibile, ma difficile, la esecuzione di una obbligazione.

In un secondo tempo controparte ha cercato di sorreggersi nella sua eccezione con diversi altri documenti della afferenza probatoria dei quali è bene subito dire.

Premettiamo che in quanto la documentazione offerta  
provenga da uffici del Governo russo, ad essa si  
deve attribuire una efficienza probatoria assai re-  
lativa.

27

La Delegazione commerciale della U.R.S.S. in Italia  
è in sostanza - e come notorio - una emanazione  
del Governo Sovietico, una longa manus di quest'ul-  
timo, un mezzo di penetrazione commerciale della  
Russia nei vari stati europei e d'oltre oceano : i  
documenti che il Governo russo offre alla Delega-  
zione della U.R.S.S. sono quindi documenti che - ab-  
sid injuria verbis - provengono da una fonte inqui-  
nata, in quanto quella fonte si identifica con la  
parte che il documento produce a scopo difensivo.  
Mentre invece la documentazione che le ditte attrici  
hanno fornita, è una documentazione la quale è me-  
ritevole di ogni fede, perchè proviene da enti o da  
autorità che nulla hanno a che fare con le parti  
che la documentazione hanno rassegnata.

Ma indipendentemente da quanto si è fin qui osser-  
vato, sembra di poter affermare:

a) che quando si dice che non si è potuto caricare  
una determinata merce (nella specie mele) nel gennajo  
1929 sul piroscafo "Ruzdzutak" perchè, il piroscafo  
aveva una temperatura troppo alta minacciante di

guastare la merce, si richiama un inconveniente od un evento che con la forza maggiore nulla ha a che vedere. La Delegazione della U.R.S.S. doveva sapere di quali piroscafi doveva disporre per il trasporto della merce, in guisa da rispettare le condizioni del contratto nel momento stesso in cui quest'ultimo formava: se non prevede quel che era prevedibile da chiunque diligente, dovrà recitare il "mea culpa", ma non potrà pretendere di trovare nella giustificazione adottata ragione per liberarsi dall'esecuzione delle obbligazioni.

b) che quando si afferma che su un altro determinato piroscafo il "Dnieper" non si potè caricar merce per mancanza di spazio, si fa richiamo ad una circostanza di fatto che coll'evento di vis major non si identifica, perchè incombeva alla delegazione della U.R.S.S. di provvedere in tempo a procurarsi piroscafi che il carico potessero fare, tanto più quando è notorio che la U.R.S.S. dispone di armatori, che lavorano si può dire esclusivamente per lei.

c) che quando si assume che determinati piroscafi come il "Pestel", il "Dnieper" non hanno potuto trasportar merce perchè sono piroscafi esclusivamente frigoriferi, si adduce circostanza la quale non solo non pone in essere l'evento di vis major ma que-

sto esclude, in quanto per implicito e per esplicito

29

si finisce col riconoscere che piroscafi hanno navigato nel Mar Nero nel periodo di tempo che ne riguarda.

d) che infine quando si deduce che un piroscavo non ha proseguito la rotta per mancanza di carbone, od ha caricato poca merce perchè poca merce per l'esportazione si trovava nei porti( la prima ipotesi vale per il piroscavo "Albano" la seconda vale per il piroscavo " Costantinopoli) si deducono circostanze che non solo non pongono in essere la forza maggiore, ma la escludono.

Ritorna quindi la verità: la documentazione avversa non prova quel che dovrebbe provare: accerta sì dell'esistenza di difficoltà di navigazione nel Mar Nero, ma non esclude la navigazione nello stesso nel periodo di tempo che ne riguarda.-

E in ogni modo se anche questa documentazione dicesse più di quel che non dica, la documentazione offerta dalle deducenti e che si sostanzia in certificati della Capitaneria del porto di Genova, in notizie portate da giornali ufficiali marittimi, acclara in modo che non accetta nè tollera confutazione una contraria verità: essere stato il mar Nero sempre navigabile e navigato, vuoi da navi ita-

liane vuoi da navi russe nel periodo di tempo che ne riguarda.

Potremmo esimerci dall'aggiungere altre cose.

Però un rilievo ci sembra interessante in questa causa.

La stessa produzione avversaria del documento portante il visto dell'Istituto Fitopatologico accerta che dalla Russia pervenne in Italia merce di provenienza russa.

Il Collegio Ecc.mo vorrà considerare che nella testata della dichiarazione per importazione si dà atto che le merci descritte nella stessa sono provenienti dalla Russia.

Ed allora sia che la merce abbia seguito la via di navigazione del Mar Nero sia che abbia seguita altra via di mare, o di terra, è certo che merce poteva essere dalla Russia trasportata ed importata in Italia.

La tesi della vis major è vulnerata quindi una volta più dalla documentazione avversa.

Vorremmo non aggiungere altro.

Ci incombe per la gravità economica e giuridica della controversia fare un ulteriore rilievo.

L'evento di vis major - ed è questo l'ultimo argomento che respinge la tesi avversa - fu sempre definito l'id quod nullo humano ingenio praevideri vel prae-

coneri potest.

31

Il che è quanto dire che l'evento di vis major è un evento imprevisto ed imprevedibile al momento della formazione del negozio, che sorge nel corso dell'esecuzione dello stesso e ne arresta la possibilità pratica di sua effettuazione. Se l'evento fu previsto al momento del contratto, od era semplicemente prevedibile da umana intelligenza, allora non si è più al cospetto di un evento di vis major liberatorio dell'obbligazione, in quanto chi assunse quest'ultima sapeva o doveva sapere di trovar difficoltà od anche di essere impossibilitato ad eseguirla.

Dire che non fosse prevedibile nel gennajo 1928 un ostacolo nell'esecuzione di una consegna di merce per lo stesso mese di gennajo o per il febbrajo, da effettuarsi dalla Russia per la via di navigazione Mar Nero, in Italia, sembra dir cosa assai azzardosa, i geli, i ghiacci rendenti difficili la navigazione, non essendo eventi così rari da non poter essere previsti, ma affermare che alla fine del gennajo 1929 o peggio alla fine del febbrajo successivo non fosse prevedibile l'evento di cui sopra, è raggiungere la temerarietà. Perchè è la documentazione della Delegazione russa che affida che già nel gennajo, peggio ancor nel febbrajo il mar Nero era gelato

e la navigazione per esso o difficile od impossibile. Il dilemma a questo punto si presenta cornuto: o quanto affidano i tardi documenti prodotti dalla controparte accertano una verità .....non esagerata, ma contenuta nella realtà obbiettiva delle cose, ed allora la imprevidenza e la impreveggenza della U.R.S.S. è così colposa da non poter accettare giustificazioni, nè da poter ammettere attenuazioni; o i documenti avversi dicono ..... qualche cosa che , ci limiteremo a dire , i documenti delle pubbliche autorità italiane e di pubblici enti italiani non dicono: ed allora non si deve dubitare nel prestar fede solo a quest'ultimi e nel negare il preteso stato di impossibilità ad eseguire quel che forse non si è eseguito per il fatto che i prezzi delle merci salivano sui mercati, sicchè l'essere inadempiente , con una speranza di immunità, ai conclusi contratti, poteva apparire altra legittima contrattazione con sè stessi !

5 - Prendendo spunto da quest'ultima considerazione - e senza attardarci sulla necessità della rimessione in pristino delle parti con le relative conseguenze, rimessione che in ogni caso sarebbe ad ordinarsi - segnaliamo al Collegio Ecc.mo la gravità dei danni patiti dalle odierne deducenti per la inesecuzione dei contratti.



E per permettere al Collegio di poter tranquillamente liquidare il danno complessivo patito dalle attrici ditte, abbiamo dimesso in aggiunta alla mercuriale fornita dal Comune di Milano, un certificato del Consiglio Provinciale dell'Economia nel quale sono riassunti i prezzi che l'aglio e le mele all'ingrosso vendute hanno fatto sul mercato di Milano nel periodo di tempo che interessa alla causa.

Vedr  il Collegio Ecc.mo come i prezzi dell'aglio e delle mele in quel tempo fossero di gran lunga superiori a quelli in base ai quali le ditte acquirenti si erano accapparate le grosse partite di merci; considerer  il Collegio Ill.mo quindi il danno che sotto forma di lucro cessante o di mancato guadagno   a quest'ultime derivato dall'inesecuzione dei contratti per colpa della U.R.S.S. e compiendo calcoli assai facili dovr  trovar piana materia per concretare in una cifra il quid che a titolo di ristoro di subiti danni deve essere liquidato a favore delle deducenti ed a carico di chi volle non eseguire obbligazioni liberamente assunte, e perfettamente eseguibili.

-----

Se il Collegio Ill.mo creder  utile la discussione della causa, noi non ci opponiamo; anzi sotto un certo aspetto potremmo avere un interesse alla stessa.

Ci rimettiamo però al riguardo al senno maturo  
del Collegio Ill.mo al quale affidiamo con sicura  
coscienza e tranquillità l'accoglimento delle ra-  
gioni e delle domande delle postulanti ditte Zac-  
cardi Mario e Ferraro & Rossi.

*Alferyo*